



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
WHISTLEBLOWING – D.LGS. 24/2023**

Premessa

Il Regolamento viene adottato dalla Società Servizi Territoriali S.p.a. – SST S.p.a. al fine di disciplinare la protezione delle persone che effettuano segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse o l'integrità della Società, nonché di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di organizzazione e gestione 231.

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 prevede che, anche gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, siano tenuti ad attivare propri canali di segnalazione interna che consentano di presentare segnalazioni relative a violazioni di cui si abbia conoscenza in ragione del proprio contesto lavorativo, tali da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Definizioni

Si indicano di seguito le definizioni di alcuni termini che verranno utilizzati nel Regolamento.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società come elencati di seguito e che sono oggetto di segnalazione;

Segnalazione: è la comunicazione scritta o orale delle violazioni;

Responsabile della gestione: è il soggetto cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione interna;

Segnalante: è la persona che effettua ed invia la Segnalazione in relazione ad informazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, consistente in attività lavorative o professionali, presenti o passate;

Facilitatore: è la persona che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza è mantenuta riservata;

Canali di Segnalazione: le modalità attivate dalla Società S.S.T. S.p.a. e descritte di seguito attraverso le quali è possibile effettuare le Segnalazioni e che garantiscono la riservatezza.

Segnalanti cui il Regolamento si applica

Il presente Regolamento si applica alle seguenti persone che effettuino Segnalazioni:

- lavoratori subordinati della Società;
- lavoratori autonomi e collaboratori della Società;
- lavoratori o collaboratori di soggetti fornitori di beni, servizi e opere;
- liberi professionisti e consulenti che operano per la Società;
- volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

Il Regolamento si applica a tali persone anche quando la Segnalazione avvenga:

- in fase di selezione o precontrattuale;

- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite durante lo stesso.

Oggetto delle Segnalazioni

Oggetto di segnalazione sono le “Violazioni” di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;
- illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni fraudolenti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati;
- violazioni delle misure restrittive dell’Unione Europea di cui agli articoli 275 bis e seguenti c.p. e art. 12 co. 1 bis D.Lgs. 286/98;
- altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Il presente Regolamento, così come la disciplina del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si precisa che per effettuare le Segnalazioni, il Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare verificabili.

Segnalazioni interne

Responsabile della gestione

Il Responsabile della gestione dei canali di segnalazione nella Società S.S.T. S.p.a. è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come disciplinato dall'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Per eventuali Segnalazioni relative al RPCT, il Responsabile della gestione dei canali di segnalazione è l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In caso di assenza del RPCT superiore a 7 giorni la Segnalazione verrà presa in carico dall'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).

Modalità di presentazione delle Segnalazioni

Segnalazioni scritte

È possibile effettuare una Segnalazione scritta attraverso posta raccomandata all'indirizzo Via Giovanni Poli, 1, 30015 Chioggia (VE).

La segnalazione deve essere inviata con le seguenti modalità, previste ai fini della riservatezza dell'identità del segnalante ed in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione:

- in una prima busta chiusa inserire i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- in una seconda busta chiusa inserire la Segnalazione;
- in una terza busta inserire le due buste contenenti i dati identificativi e la Segnalazione. La busta dovrà recare all'esterno la dicitura "riservata al RPCT".

La Segnalazione deve contenere le seguenti informazioni ("Modulo segnalazione"):

- rapporto del Segnalante con la Società
- oggetto della Segnalazione
- descrizione del fatto
- autori della violazione ed altre persone coinvolte
- luoghi di commissione delle violazioni
- data presunta di inizio e fine della violazione.

Possono essere inseriti documenti.

Sono consentite Segnalazioni da parte di soggetti che decidono di non identificarsi; la Segnalazione sarà comunque gestita se sufficientemente circostanziata ed in presenza di elementi precisi e puntuali che consentano lo svolgimento dell'istruttoria. Saranno adottate le misure a tutela del soggetto segnalato e del facilitatore.

Assenza del RPCT

In caso di assenza del RPCT superiore a 7 giorni, l'Ufficio Protocollo alla ricezione della busta con dicitura "riservata al RPCT" informa tempestivamente il Presidente dell'O.d.V. per il ritiro e la presa in carico della Segnalazione.

Segnalazione orale

È possibile effettuare una Segnalazione orale tramite l'apposito canale telefonico istituito 0415501810, comunicando le seguenti informazioni:

- rapporto del Segnalante con la Società
- oggetto della Segnalazione
- descrizione del fatto
- autori della violazione ed altre persone coinvolte
- luoghi di commissione delle violazioni
- data presunta di inizio e fine della violazione.

Sono consentite Segnalazioni da parte di soggetti che decidono di non identificarsi; la Segnalazione sarà comunque gestita se sufficientemente circostanziata ed in presenza di elementi precisi e puntuali che consentano lo svolgimento dell'istruttoria. Saranno adottate le misure a tutela del soggetto segnalato e del facilitatore.

Segnalazione in presenza

Il Segnalante potrà richiedere al Gestore dei canali di segnalazione, tramite posta raccomandata o canale telefonico, un colloquio in presenza al fine di effettuare la propria Segnalazione.

Modalità di presentazione delle Segnalazioni relative al RPCT

Nel caso di segnalazioni relative al RPCT, al fine di evitare che la Segnalazione venga inviata al soggetto coinvolto nella violazione e garantire la massima tutela al Segnalante, la Segnalazione dovrà essere inviata all'O.d.V.

Segnalazioni scritte

È possibile effettuare una Segnalazione scritta attraverso posta raccomandata all'indirizzo del Presidente dell'O.d.V. - Viale Verona, 7, 30015 Chioggia (VE).

La segnalazione deve essere inviata con le seguenti modalità, previste ai fini della riservatezza dell'identità del segnalante ed in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla Segnalazione:

- in una prima busta chiusa inserire i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- in una seconda busta chiusa inserire la Segnalazione;
- in una terza busta inserire le due buste contenenti i dati identificativi e la Segnalazione. La busta dovrà recare all'esterno la dicitura "riservata all'O.d.V."

La Segnalazione deve contenere le seguenti informazioni ("Modulo segnalazione"):

- rapporto del Segnalante con la Società

- oggetto della Segnalazione
- descrizione del fatto
- autori della violazione ed altre persone coinvolte
- luoghi di commissione delle violazioni
- data presunta di inizio e fine della violazione.

Possono essere inseriti documenti.

Sono consentite Segnalazioni da parte di soggetti che decidono di non identificarsi; la Segnalazione sarà comunque gestita se sufficientemente circostanziata ed in presenza di elementi precisi e puntuali che consentano lo svolgimento dell'istruttoria. Saranno adottate le misure a tutela del soggetto segnalato e del facilitatore.

Segnalazione in presenza

Il Segnalante potrà richiedere al Gestore dei canali di segnalazione, tramite posta raccomandata, un colloquio in presenza al fine di effettuare la propria Segnalazione.

Regole di garanzia

La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene, così come definito dalle Linee Guida ANAC, siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.

Nel caso la Segnalazione scritta fosse per errore presentata ad un soggetto diverso dal Responsabile della gestione, il soggetto che la riceve dovrà consegnare la Segnalazione in busta chiusa (se la Segnalazione viene ricevuta a mezzo e-mail stamparla e imbustarla) entro sette giorni al Responsabile della gestione dei canali di segnalazione tracciando la consegna.

Nel caso la Segnalazione orale fosse per errore fatta ad un soggetto diverso dal Responsabile della gestione, il soggetto che riceve la telefonata dovrà comunicare le modalità per mettersi in contatto con il Responsabile della gestione. Il soggetto che riceve la telefonata deve informare tempestivamente il Responsabile della gestione.

Gestione delle Segnalazioni

Il Responsabile della gestione deve avviare l'istruttoria sui fatti segnalati mantenendo riservata l'identità del Segnalante e curando, ove debba coinvolgere altri soggetti, di non comunicare agli stessi dati che possano ricondurre all'identità del soggetto Segnalante.

Analoga riservatezza deve essere tenuta nei confronti del Facilitatore, nonché, fino all'esito del procedimento di gestione della segnalazione, della persona segnalata e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

Il Responsabile della gestione deve:

- a) rilasciare, ove sia possibile, alla persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) ove possibile in base al canale utilizzato, mantenere le interlocuzioni con la persona Segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute e fornire riscontro, ove possibile in base al canale di segnalazione utilizzato, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento;
- e) curare che siano fornite informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni.

Ove la Segnalazione avvenga con incontro di persona o utilizzando il canale telefonico, la Segnalazione può essere registrata o verbalizzata previo consenso del Segnalante. L'eventuale verbale può essere verificato, rettificato e confermato dal Segnalante mediante sottoscrizione.

Durante il procedimento la persona coinvolta può essere sentita e deve esserlo, ove ne faccia richiesta, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il Responsabile della gestione annota nel "Registro gestione segnalazioni" l'iter di gestione.

Nei casi in cui la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso scritto del Segnalante alla rivelazione della sua identità e di eventuali ulteriori dati riservati, previa comunicazione scritta allo stesso delle ragioni della rivelazione.

I dati personali manifestamente non utili alla gestione della Segnalazione non devono essere raccolti o, se raccolti, devono essere immediatamente cancellati.

Segnalazioni non pertinenti

In caso le segnalazioni riguardino illeciti o materie diversi da quelli sopra indicati, la Segnalazione verrà archiviata.

Esito segnalazione

Il Gestore dei canali di segnalazione all'esito della propria istruttoria deve fornire al Segnalante, ove possibile in base al canale di segnalazione utilizzato, un riscontro in merito alla conclusione dell'attività.

Qualora all'esito della propria istruttoria il Gestore dei canali di segnalazione ritenga che vi sia *fumus* di fondatezza in merito ai fatti segnalati invierà tempestivamente un report all'Amministratore Unico e, in caso di segnalazione concernente violazioni del Modello o commissione di illeciti 231, all'Organismo di Vigilanza,

affinché tali funzioni possano svolgere le loro attività di verifica ed adottare gli eventuali provvedimenti che ritengano necessari.

Il Gestore dei canali di segnalazione annualmente invia all'Amministratore Unico e all'Organismo di Vigilanza un riepilogo delle segnalazioni ricevute.

Segnalazioni esterne

Casistica

La persona Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24;
- b) la persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione esterna è esclusa per le violazioni del Modello 231, per le quali è possibile utilizzare solo il canale di Segnalazione interna.

Modalità di presentazione della segnalazione

Le modalità di Segnalazione esterna e la procedura di gestione della stessa sono consultabili sul sito internet dell'ANAC www.anticorruzione.it

Divieto di atti discriminatori e/o ritorsivi

E' fatto assoluto divieto di compiere atti ritorsivi nei confronti di chi effettui Segnalazioni interne o esterne per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle Segnalazioni stesse.

Costituiscono possibili atti ritorsivi:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso di siffatti comportamenti nei confronti di chi abbia effettuato Segnalazioni, è onere della Società dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alle Segnalazioni stesse, pena la nullità degli atti compiuti.

La protezione si estende anche a:

- i Facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante legate stabilmente a lui da legame affettivo o parentela entro il quarto grado o rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o in cui il Segnalante lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Divulgazione pubblica

Le medesime tutele sopra indicate sono garantite anche a chi effettui una divulgazione pubblica dell'oggetto della Segnalazione, nonché alle persone ed enti ad esso legati nei medesimi termini del paragrafo che precede, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini;
- b) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Quanto sopra non si applica per le violazioni del Modello 231, per le quali è possibile utilizzare solo il canale di Segnalazione interna.

Sanzioni disciplinari per violazione del presente Regolamento

Costituiscono condotte sanzionate disciplinarmente:

- le violazioni delle regole poste a tutela della riservatezza;
- l'aver ostacolato o tentato di ostacolare la Segnalazione;
- le Segnalazioni false effettuate con dolo o colpa grave, quando la responsabilità per calunnia o diffamazione sia accertata con sentenza civile o penale di primo grado;
- la commissione di atti ritorsivi nei confronti del Segnalante o degli altri soggetti protetti.

Verrà applicato il Sistema Disciplinare del Modello 231, quanto alla procedura di accertamento e sanzionatoria, e si applicheranno le sanzioni ivi previste in base al principio di proporzionalità rispetto al fatto commesso.

Tutela dei dati personali

I dati personali contenuti nella Segnalazione sono gestiti unicamente dal RPCT o dall'Organismo di Vigilanza in caso di segnalazioni nei confronti del RPCT, quali Responsabili della gestione dei canali di Segnalazione, previa nomina rispettivamente a Autorizzato al trattamento o Responsabile esterno del trattamento.

I dati personali sono trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, attraverso adeguate misure tecniche ed organizzative.



I dati personali manifestamente non utili alla gestione della Segnalazione non devono essere raccolti o, se raccolti, devono essere immediatamente cancellati.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento di ciascuna Segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione di chiusura della Segnalazione.

Al Regolamento è allegata l'informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 presente anche sul sito web della Società.

Allegati

1. Modulo segnalazione
2. Informativa privacy